Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 97 del 28 aprile 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 aprile 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

LEGGI E DECRETI

NORME DI APPLICAZIONE DI DETERMINATE AGEVOLAZIONI DOGANALI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'olio di oliva puro destinato all'industria del pesce conservato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 139 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio dell'olio di oliva puro, destinato all'industria del pesce conservato, secondo la nota alla voce 139 della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa dalla Direzione generale delle dogane su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente gestisce un opificio per la preparazione del pesce conservato.

Art. 2.

La concessione è subordinata all'indicazione, nella dichiarazione di importazione, del nome e del cognome della ditta destinataria e della ubicazione dello stabilimento.

Art. 3.

L'olio di oliva puro da ammettere in esenzione da dazio deve essere inoltrato allo stabilimento con bolletta di cauzione, da emettersi nei modi e con le forme stabilite per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra.

Art. 4.

Quando la merce sia giunta a destinazione deve essere, a cura del fabbricante, dato subito avviso alla più vicina dogana di primo ordine o della prima classe del secondo.

Art. 5.

Se l'olio d'oliva viene posto subito in lavorazione, la dogana dà scarico alla bolletta di cauzione dopo aver assistito all'impiego dell'olio nella preparazione del pesce conservato ed aver redatto analogo verbale in duplice esemplare da sottoscriversi anche dal fabbricante.

Una copia del verbale dovrà essere allegata alla bolletta di cauzione.

Art. 6.

L'olio di oliva che non sia posto subito in lavorazione dovrà essere immesso in idoneo magazzino, soggetto a tutte le norme, cautele e condizioni stabilite dalla legge doganale e dal relativo regolamento per i depositi di merce estera in magazzini privati.

Per l'estrazione dell'olio di oliva dal magazzino deve essere richiesto l'intervento della dogana, la quale dovrà anche assistere all'impiego delle quantità di olio così estratte nella lavorazione agevolata.

L'avvenuto impiego dell'olio nella preparazione del pesce conservato dovrà farsi risultare da apposito verbale da redigersi in concorso del fabbricante. Il verbale serve per lo scarico della corrispondente quantità di olio dal registro di deposito cui deve essere unito.

Art. 7.

La dogana che emise la bolletta di cauzione, ricevuta la figlia della bolletta medesima munita delle attestazioni di scarico e, nel caso di cui all'art. 5, corredata dal verbale di accertato impiego dell'olio, emette d'ufficio la bolletta d'importazione di merce esente, svincolando la garanzia prestata dallo speditore.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 189

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli lubrificanti, altri, destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 271-*b*-5-*beta* della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio degli oli lubrificanti, altri, previsti dalla nota alla voce 271-*b*-5-*beta* della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori, è concessa, su richiesta degli interessati, dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — che autorizza la dogana a compiere l'operazione.

Art. 2.

Le ditte interessate nella dichiarazione d'importazione da presentare alla dogana debbono indicare la destinazione della merce e l'ubicazione dello stabilimento autorizzato a riceverla.

La dogana emette la bolletta d'importazione in esenzione da dazio e invia gli oli allo stabilimento destinatario con bolletta di cauzione.

Art. 3.

Negli stabilimenti autorizzati a ricevere gli oli di che trattasi per la loro trasformazione in oli minerali bianchi e per trasformatori, dovrà essere istituita la

vigilanza finanziaria permanente. L'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione all'arrivo dei prodotti nello stabilimento, dopo effettuati gli accertamenti prescritti, li prende in carico facendoli custodire, se non vengano subito messi in lavorazione, in locali vigilati e separati da quelli contenenti prodotti similari aventi diversa destinazione.

La lavorazione di essi dovrà essere eseguita in locali diversi ed in momenti diversi.

Art. 4.

Gli esercenti gli stabilimenti sono obbligati a tenere un « registro di carico e scarico » nel quale dovrà essere annotato, nella parte del carico, le partite di oli lubrificanti, altri, volta a volta giunte con « bolletta di cauzione », e nella parte dello scarico, le quantità di oli bianchi o per trasformatori ottenuti e le percentuali di resa.

Saltuariamente l'ufficio finanziario provvederà a sottoporre ad analisi del Laboratorio chimico compartimentale delle dogane campioni degli oli ottenuti dalla lavorazione, allo scopo della loro identificazione quantitativa e del controllo delle percentuali di resa indicate nei « registri di carico e scarico ».

Art. 5.

Qualora gli stabilimenti di lavorazione di cui sopra non fossero sottoposti a vigilanza permanente degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, a detta vigilanza può provvedere la dogana con i militari della guardia di finanza.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 186

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio dell'8 % sul valore della magnesia calcinata o caustica, impura, di colore grigio bruno, contenente non meno del 3 % di ossido ferrico, destinata ad uso metallurgico o alla fabbricazione di refrattari in genere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 242-*a* della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio dell'8 per cento sul valore della magnesia calcinata o caustica, impura, di colore grigio bruno, contenente non meno del 3 per cento di ossido ferrico, prevista dalla nota alla voce 242-*a* della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinata ad uso metallurgico o alla fabbricazione di refrattari in genere, è concessa dalla Direzione generale delle dogane con le prescrizioni da stabilirsi di volta in volta nelle singole autorizzazioni.

Art. 2.

Nella dichiarazione d'importazione dovrà essere indicata la ditta destinataria nonchè l'ubicazione dello stabilimento nel quale il prodotto dovrà essere impiegato.

Art. 3.

La dogana rilascia la merce ammessa al dazio ridotto a libera disposizione dell'importatore informandone contemporaneamente il competente Comando della guardia di finanza per la vigilanza sull'impiego negli usi agevolati.

Art. 4.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 54

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio della benzina, degli oli da gas e dei residui della lavorazione degli oli minerali destinati all'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 271-*b*-1, 271-*b*-4 e 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio della benzina, degli oli da gas e dei residui della lavorazione degli oli minerali, previsti dalle note alle voci 271-*b*-1, 271-*b*-4 e 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato, è concessa dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — all'Amministrazione ferroviaria.

Art. 2.

Ai fini dell'agevolezza di cui all'art. 1 le agenzie ferroviarie dovranno tenere in evidenza il movimento dei prodotti ammessi in esenzione da dazio su appositi registri di carico e scarico, previamente numerati e vidimati dalla competente Dogana.

Art. 3.

I depositi di ricevimento dovranno tenere alla loro volta contabilità separata dei prelevamenti e delle distribuzioni dei prodotti da ammettere in esenzione di modo che sia possibile, in ogni momento, ed in corrispondenza dei registri di carico e scarico di cui all'articolo precedente, conoscere le erogazioni effettuate per l'azionamento delle automotrici.

Art. 4.

La dogana competente eserciterà saltuari riscontri per accertare la regolarità dei registri di carico e scarico e alla fine di ogni anno solare trasmetterà all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali per la verifica i registri di cui all'art. 2 con allegati i documenti giustificativi, comprese le bollette doganali di svincolo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 182

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 170.000, dell'orzo destinato alla produzione del malto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota alla voce 95 della tariffa dei dazi doganali;
Vista la nota alla voce ex 95 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 10 per cento sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 170.000, dell'orzo destinato alla produzione del malto, secondo le note alla voce 95 della tariffa generale dei dazi doganali ed ex 95 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, è concessa secondo un piano di ripartizione predisposto di intesa con il Ministero dell'industria ed il commercio, dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle Dogane — che ne dà comunicazione alla dogana attraverso la quale la ditta interessata intende effettuare l'operazione.

Art. 2.

La dogana liquida e riscuote il dazio ridotto previsto dall'art. 1 ed emette contemporaneamente bolletta di cauzione per l'inoltro della merce allo stabilimento destinatario appoggiandola alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione più vicino allo stabilimento stesso.

Art. 3.

L'Ufficio destinatario accerta l'introduzione dell'orzo nello stabilimento e la iscrizione della partita in apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato, sul quale, a cura della ditta importatrice sono successivamente annotate le quantità di orzo passate in lavorazione e quelle di malto ottenute.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1953
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 50

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 30.000, della fecola di patate destinata alla fabbricazione della destrina, delle colle e degli appretti o bozzime a base di fecola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Vista la nota temporaneamente aggiunta alla voce 108-*b*-1 della tariffa generale con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453;
Vista la nota alla voce 108-*b*-ex 1 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, in vigore dal 17 novembre 1951;
Vista la nota alla voce 108-*b*-1 della tabella *B* dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 15 per cento sul valore della fecola di patate, prevista dalla nota aggiunta temporaneamente alla voce 108-*b*-1 con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453, nonchè dalla nota alla voce 108-*b*-ex 1 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, e della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516, nei limiti di un contingente annuo di quintali 30.000, per essere destinata alla fabbricazione della destrina, delle colle e degli appretti o bozzime a base di fecola, dovrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Savona, Pontebba e Milano in quote eguali, eventualmente interscambiabili.

Art. 2.

La concessione viene autorizzata dal direttore superiore della Circoscrizione doganale su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è fabbricante di destrine, colle, appretti o bozzime a base di fecole.

Art. 3.

La dogana di entrata riscuote il dazio nella misura ridotta e provvede all'inoltro della merce con bolletta di cauzione allo stabilimento dove la dogana più vicina si accerta dell'impiego delle fecole nell'uso agevolato, redigendo analogo verbale, in base al quale viene dato scarico alla bolletta di cauzione.

Art. 4.

La fecola che non fosse subito posta in lavorazione deve essere introdotta, in attesa dell'impiego, in magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata.

Art. 5.

In luogo della vigilanza sull'impiego negli usi agevolati, le partite di fecola potranno essere denaturate, all'atto dell'importazione, o presso gli stabilimenti destinatari, con l'adulterante dell'uno per mille di naftalina.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1953
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 398

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del glucosio e dell'olio di vaselina bianco, destinati alla brillatura del riso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note delle voci 160 e 271-*b* 5 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio del glucosio e dell'olio di vaselina bianco, previsti dalle note alle voci 160 e 271-*b* 5 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere impiegati nella brillatura del riso, è concessa dai direttori superiori delle Circoscrizioni doganali.

Art. 2.

Il glucosio e l'olio di vaselina bianco, importati in esenzione, debbono essere scortati allo stabilimento con bolletta di cauzione, e quivi essere posti in lavorazione alla presenza di un funzionario di dogana e degli agenti della Guardia di finanza, all'uopo delegati dal capo della Dogana competente per giurisdizione doganale.

Art. 3.

A lavorazione ultimata, i funzionari e gli agenti della Guardia di finanza che vi hanno assistito, compilano apposito processo verbale.

Tale processo verbale va unito alla bolletta di cauzione, la quale, con le opportune annotazioni di scarico, deve essere subito restituita alla dogana emittente.

Art. 4.

Il glucosio e l'olio di vaselina bianco che non vengano impiegati immediatamente, devono essere custoditi in apposito magazzino dello stabilimento, chiuso a doppia chiave, una delle quali sarà custodita dalla finanza.

Il pilatore del riso assume la responsabilità della custodia anche nei riguardi dei diritti doganali.

Delle quantità di prodotti in parola di volta in volta estratte dal magazzino, in base a richiesta scritta del pilatore, si accerta l'impiego nei modi indicati dall'art. 2 del presente decreto.

E' obbligatoria la tenuta di apposito registro di carico e scarico.

Art. 5.

Il termine massimo per lo scarico delle bollette di cauzione è di un anno.

Art. 6.

A richiesta dell'interessato, si può prescindere dall'accertamento diretto dell'impiego dell'olio di vaselina purchè il prodotto venga denaturato con l'aggiunta del 15 per cento di olio di lino greggio, o all'atto dell'importazione o presso gli stabilimenti, dove il prodotto stesso viene inoltrato con bolletta di cauzione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 368

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli di petrolio, ecc., e delle peci molli di petrolio, destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 271-*b*-6 e 275 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

I residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., e le peci molli di petrolio, ammessi in esenzione da dazio in virtù delle note alle voci 271-*b*-6 e 275 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, possono essere usati sia allo stato naturale sia miscelati con materie saponificabili, acqua ed altre sostanze.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'esenzione da dazio deve essere scritta nella dichiarazione per importazione in cui deve essere pure indicato il luogo al quale i residui della lavorazione degli oli minerali e le peci molli devono essere trasportati e depositati o miscelati con altre sostanze per essere poi impiegati nello spargimento sulle pubbliche strade.

Art. 3.

Chiunque detenga residui di oli minerali o peci molli di petrolio, importati in esenzione da dazio per l'uso agevolato di cui all'art. 1, è obbligato a tenere un registro di carico e scarico nel quale, con riferimento alla rispettiva bolletta doganale di importazione e al documento di spedizione col quale la merce sia pervenuta da parte di altri importatori o depositari, devono essere indicate tutte le quantità di detti residui e peci molli a mano a mano importate o ricevute dall'interno, ed a scarico, le quantità spedite di volta in volta per consumo o per deposito, con l'indicazione del destinatario di ciascuna spedizione.

Art. 4.

Per accertare la regolare tenuta del registro di carico e scarico e l'effettiva destinazione dei residui di oli minerali e delle peci molli di petrolio ammessi in esenzione da dazio, i capi delle dogane competenti faranno eseguire apposite verifiche presso i magazzini di deposito, le fabbriche di prodotti miscelati o presso qualunque destinatario dei prodotti importati per l'uso agevolato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 187

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore del mezzoriso e del risino nonchè in esenzione da dazio del granturco bianco, destinati alla fabbricazione dell'amido.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 94 e 97-*a* della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 5 per cento sul valore del mezzo riso e del risino, nonchè in esenzione da dazio del granturco bianco, previsti dalle note alle voci 94 e 97-*a* della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinati alla fabbricazione dell'amido, è concessa dalle dogane a coloro che ne facciano domanda con l'indicazione della fabbrica di amido alla quale la merce è destinata.

Art. 2.

La dogana emette bolletta d'importazione a dazio ridotto o in esenzione da dazio, secondo i casi di cui all'art. 1, inoltrando contemporaneamente la merce con bolletta di cauzione alla fabbrica destinataria.

Art. 3.

Quando la merce sia giunta a destinazione deve esserne dato avviso, a cura del fabbricante di amido, alla dogana locale, e, in mancanza, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che, qualora la merce venga posta subito in lavorazione, danno scarico alla bolletta di cauzione dopo aver assistito alla macerazione del prodotto in soluzione sodica per il tempo indicato negli articoli seguenti.

Art. 4.

La merce che non sia subito posta in lavorazione, deve essere immessa in un magazzino soggetto a tutte le norme e cautele stabilite dalla legge doganale e dal relativo regolamento per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Per l'estrazione della merce dal magazzino deve essere richiesto l'intervento della dogana o dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione affinchè l'una o l'altro assista alla macerazione nella soluzione sodica, operazione che deve effettuarsi subito dopo l'estrazione dal magazzino.

Art. 5.

Nei casi in cui la macerazione avvenga in soluzioni sodiche forti (a tre gradi Beaumé) l'assistenza dei funzionari della dogana o dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e dei militari della Guardia di finanza può essere limitata al tempo di un quarto d'ora.

Nei casi in cui la macerazione avvenga in soluzione sodica debole (un centesimo della soluzione forte di cui al comma precedente), quale si usa nella fabbricazione dell'amidone, solo però per le risette scadenti ed i residui di pileria, l'assistenza dei funzionari e dei militari suddetti deve mantenersi per non meno di due ore, curando che nel frattempo la massa sia ben rimescolata.

Art. 6.

L'avvenuta macerazione dei prodotti estratti dal magazzino deve farsi risultare da apposito verbale redatto dalla dogana o dall'Ufficio tecnico, in concorso con il fabbricante.

Il verbale serve per lo scarico della corrispondente quantità di merce dal registro di deposito al quale deve essere unito.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1953
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 243

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del melazzo di canna, dell'orzo mondato, delle barbabietole da zucchero, disseccate, in fettuccia o macinate, e delle radiche di cicoria, disseccate, anche tagliate, ma non torrefatte, tutte destinate alla fabbricazione dei surrogati di caffè.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali;

Viste le note temporaneamente aggiunte alle voci 112-*b* e 113-*b* della tariffa dei dazi doganali con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453;

Vista la nota alla voce 113-*b* della tabella dei dazi doganali convenzionati co il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, in vigore dal 17 novembre 1951;

Vista la nota alla voce ex 95 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio del melazzo di canna, dell'orzo mondato, delle barbabietole da zucchero, disseccate, in fettuccia o macinate, e delle radiche di cicoria, disseccate, anche tagliate, ma non torrefatte, previste dalle note alle voci 162 della tariffa generale dei dazi doganali, sub 112-*b* e sub 113-*b* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453, 113-*b* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951 ed ex 95 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169, per essere destinate alla fabbricazione dei surrogati di caffè, è ammessa sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La dogana di entrata rilascia la bolletta di importazione in esenzione da dazio, col pagamento degli altri diritti accessori ed emette, poi, bolletta di cauzione per l'inoltro della merce allo stabilimento destinatario appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 3.

L'accertamento dell'impiego nell'uso agevolato è demandato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Se la merce viene posta subito in lavorazione, l'Ufficio finanziario dà scarico alla bolletta di cauzione dopo aver assistito all'impiego dei prodotti nella fabbricazione dei surrogati di caffè ed aver redatto analogo processo verbale in duplice copia da sottoscriversi anche dal fabbricante.

Una copia del verbale dovrà essere allegata alla bolletta di cauzione.

Art. 4.

La merce che non sia subito posta in lavorazione dovrà essere immessa in idoneo magazzino, assimilato a quelli doganali di proprietà privata e assunta in carico dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale curerà la restituzione del certificato di scarico alla dogana.

Per l'estrazione dei prodotti dal magazzino deve essere richiesto l'intervento dell'Ufficio suddetto il quale dovrà anche assistere all'impiego delle quantità di merce così estratta nella lavorazione agevolata.

L'avvenuto impiego dei prodotti nella preparazione dei surrogati di caffè dovrà farsi risultare da apposito verbale da redigersi in concorso con il fabbricante.

Detto verbale serve per lo scarico della corrispondente quantità di merce dal registro di deposito cui deve essere unito.

Art. 5.

La dogana, ricevuta la figlia della bolletta di cauzione munita delle attestazioni di scarico, e, nel caso di cui al precedente art. 4, corredata dal verbale di accertato impiego della merce, svincola la garanzia prestata per la spedizione cauzionale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1953
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 337

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle uova, anche sgusciate, e del giallo d'uova, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 32 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio delle uova sgusciate e giallo d'uova, previsti dalla nota alla voce 32 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, è concessa dalle dogane su richiesta di coloro che, con certificato della competente Camera di commercio, dimostrino di esercitare un ramo d'industria diverso dalla preparazione dei prodotti alimentari, nel quale trovano impiego le uova, anche sgusciate, oppure il giallo d'uova.

Art. 2.

La merce viene inoltrata con bolletta di cauzione allo stabilimento di lavorazione, dove viene accertato l'impiego negli usi industriali a cura della dogana di arrivo, che redige analogo processo verbale, in base al quale la dogana di entrata provvede alla emissione della relativa bolletta d'importazione in esenzione da dazio.

Art. 3.

La merce che non sia subito posta in lavorazione, deve essere introdotta in un deposito doganale di proprietà privata.

In tal caso, per le singole partite, successivamente estratte, la dogana di arrivo emette le bollette d'importazione in esenzione da dazio in base ai relativi verbali d'impiego nell'uso agevolato.

Art. 4.

Si prescinde dalla vigilanza sull'impiego nell'uso agevolato previsto dal presente decreto, qualora si effettui la denaturazione, all'atto dell'importazione o presso lo stabilimento destinatario, delle uova sgusciate e di quelle intere, preventivamente schiacciate, nonchè del giallo d'uova, con l'adulterante proposto dalla ditta richiedente e riconosciuto idoneo dall'amministrazione oppure con kg. 0,400 di nitrobenzolo o con kg. 0,100 di olio di betulla o con kg. 2 di olio di balena rubino, per ogni quintale di prodotto, rimescolando la massa sino ad omogenea penetrazione del denaturante.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 263

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli da gas e dei residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 271-*b*-4 e 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio degli oli da gas e dei residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., previsti dalle note alle voci 271-*b*-4 e 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinati alla distruzione di lárve di zanzare malarigene, è concessa su domanda degli interessati, da farsi nella dichiarazione d'importazione, in cui deve essere inoltre indicata la località dove i prodotti debbono essere trasportati, depositati o impiegati nella petrolizzazione di acque infette, per la distruzione delle larve di zanzare malarigene.

Art. 2.

Chiunque detenga oli da gas e residui di oli minerali importati in esenzione da dazio per lo scopo di cui all'art. 1, è obbligato a tenere un registro di carico e scarico, nel quale, con riferimento alla rispettiva bolletta doganale d'importazione o al documento di spedizione col quale la merce sia pervenuta da parte di altri importatori o depositari, devono essere indicate tutte le quantità di detti oli e residui a mano a mano importate o ricevute dall'interno, ed a scarico, le quantità successivamente spedite per consumo o per deposito, con l'indicazione del destinatario di ciascuna spedizione.

Art. 3.

Per accertare la regolare tenuta del registro di carico e scarico e l'effettiva destinazione degli oli e residui ammessi in esenzione, è data facoltà ai capi delle dogane competenti, di fare eseguire verificazioni, anche saltuarie, presso i luoghi di deposito e di consumo dei residui medesimi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 185

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli da gas e dei residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., destinati all'industria della calciocianamide.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 271-*b*-4 e 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio degli oli da gas e dei residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., previsti dalle note alle voci 271-*b*-4 e 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere impiegati nella industria della calciocianamide, è concessa dalla dogana su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria della calciocianamide.

La domanda per la concessione deve essere scritta nella dichiarazione di importazione, nella quale deve essere pure indicato il luogo al quale i detti prodotti devono essere trasportati per essere consumati. Di ogni partita ammessa le dogane devono darne avviso ai Comandi di circolo della Guardia di finanza, aventi giurisdizione nel territorio delle ditte importatrici.

Art. 2.

I fabbricanti di calciocianamide debbono tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, sul quale saranno annotate dalla parte del carico le quantità di oli da gas e dei residui di volta in volta introdotti nello stabilimento e, dalla parte dello scarico, le quantità di volta in volta impiegate nella fabbricazione della calciocianamide.

Art. 3.

La dogana e la Guardia di finanza effettueranno delle verifiche, anche saltuarie, agli stabilimenti per accertare la regolare tenuta del registro di cui all'articolo precedente nonchè l'impiego diretto ed esclusivo degli oli da gas e dei residui importati in esenzione per l'uso agevolato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 184

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del coke destinato alla produzione di ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e di quello destinato alla produzione di ghise speciali nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dall'utilizzazione del minerale di ferro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 266 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalla nota alla voce 266 della tariffa generale dei dazi doganali del coke destinato alla produzione di ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e di quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, è consentita dalla Direzione generale delle dogane su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente produce ghise partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale.

Art. 2.

L'istanza di cui al precedente art. 1 dovrà indicare:

a) la sottomissione alle norme che saranno stabilite per l'esercizio della vigilanza;

b) il preciso nominativo della ditta e, trattandosi di società, la persona designata a rappresentarla;

c) la sede dello stabilimento di produzione;

d) la qualità e le quantità di ghise che si presume di produrre.

Le indicazioni suddette potranno essere modificate con successive istanze, in relazione ai mutamenti che possono avvenire per necessità dell'industria.

Art. 3.

Riconosciuta la regolarità dell'istanza ed accertato che la ditta si trova nelle condizioni prescritte per poter fruire della agevolezza, il Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — dà la necessaria autorizzazione alla dogana che ha giurisdizione sulla fabbrica, per l'espletamento dei compiti previsti dai successivi articoli.

Art. 4.

Il coke per il quale viene chiesta la concessione di cui all'art. 1, sarà avviato agli stabilimenti destinatari con bolletta di cauzione.

Arrivata agli stabilimenti la merce, prima di procedere al suo scarico, la ditta dovrà richiedere l'intervento della dogana competente, alla quale dovrà esibire la lettera di vettura o la distinta di spedizione del mittente, unitamente ad un elenco in duplo del carico giunto, con l'indicazione della data di arrivo, peso della merce e numero distintivo della spedizione.

Tanto sulla distinta di spedizione quanto sull'elenco dovrà essere posta la dicitura che trattasi di carbon coke di provenienza estera, destinato esclusivamente alla produzione delle ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro.

Art. 5.

Nell'attesa di essere posta in consumo la merce agevolata di cui all'art. 1, potrà essere depositata in apposite fosse ben distinte e bene identificabili, appro-

vate dalla dogana, alle quali saranno applicabili le disposizioni doganali relative ai depositi di proprietà privata, in quanto si adattino alle condizioni di ambiente delle fosse.

Con l'introduzione della merce nelle fosse-deposito anzidette, si darà scarico alla bolletta di cauzione. La determinazione degli spazi per le fosse dovrà essere fatta a cura della dogana, col concorso del competente Comando di circolo della Guardia di finanza, nonchè del rappresentante della ditta e dovrà risultare da apposito verbale corredato da schizzo planimetrico.

Art. 6.

Il funzionario della competente dogana, accertato che la merce corrisponde per qualità e quantità alla distinta di spedizione o alla lettera di vettura, restituirà quest'ultima, munita del proprio visto, alla ditta interessata dopo aver provveduto alla iscrizione della partita nel registro mod. A/4 ed avere emesso la relativa bolletta di introduzione in deposito.

Una copia dell'elenco di cui all'art. 4, munita del permesso di scarico, sarà consegnata al servizio di vigilanza della Guardia di finanza, che assisterà allo scarico della merce nelle fosse designate dalla dogana. L'altra copia vidimata dalla dogana, sarà allegata al mod. A/4 di cui al seguente art. 9.

Art. 7.

Il militare della Guardia di finanza, di vigilanza presso lo stabilimento, allibrerà dalla parte del carico, cronologicamente, ed allegherà ad apposito registro, previamente numerato e vidimato dalla dogana, l'elenco di cui all'articolo precedente, dopo avervi apposto il « visto entrare » e la propria firma.

Art. 8.

La ditta interessata dovrà tenere un registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dalla dogana, sul quale dalla parte del carico saranno iscritte le quantità di coke che entrano nello stabilimento e dalla parte dello scarico le quantità consumate.

Giornalmente la ditta dovrà consegnare al servizio di vigilanza della Guardia di finanza un « memorandum » riassumente le quantità di coke impiegato nella fabbricazione di ghise il giorno precedente.

Detto « memorandum » sarà allibrato cronologicamente dal predetto militare dalla parte dello scarico ed allegato al registro di cui al precedente articolo 7.

Art. 9.

Per ogni stabilimento ammesso a godere dell'agevolezza, la dogana istituirà separati registri mod. A/4, sui quali saranno iscritte le singole partite di combustibile introdotte in fabbrica. Ogni quindici giorni la dogana procederà al confronto dei registri di cui agli articoli 7, 8, 9 del presente decreto per stabilire, in contraddittorio con la ditta, la quantità di coke entrato nello stabilimento impiegata nella produzione di ghise in detto periodo.

Per detta quantità la ditta presenterà una dichiarazione d'importazione, che sarà convertita in bolletta in seguito a liquidazione in esenzione da dazio.

Detta bolletta sarà portata a scarico del registro di deposito relativo.

Art. 10.

Gli stabilimenti ammessi a fruire dell'agevolezza di cui all'art. 1 del presente decreto sono soggetti alla vigilanza saltuaria della dogana ed a quella permanente della Guardia di finanza, la quale deve particolarmente sorvegliare l'impiego del carbone coke introdotto in fabbrica, accertandosi che tutti i quantitativi siano effettivamente consumati nel processo di produzione delle ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro.

Art. 11.

La dogana ha facoltà di esaminare qualsiasi registrazione di fabbrica ed esercitare quei mezzi d'indagine che ritenesse opportuni allo scopo di controllare l'esattezza dei dati di consumo forniti dalla ditta.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 365

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio della selvaggina viva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 9 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalla nota alla voce 9 della tariffa generale dei dazi doganali, per la selvaggina destinata ad istituti di istruzione, a giardini zoologici, all'Ente produttori di selvaggina, ai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e ad istituzioni analoghe, è ammessa, su richiesta degli interessati, dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — che si riserva di stabilire, volta per volta, le cautele e condizioni necessarie per l'applicazione della concessione.

Art. 2.

L'importazione in esenzione da dazio della selvaggina destinata al ripopolamento può effettuarsi dal 1° novembre di ogni anno al 30 aprile successivo, per

tutta la specie di selvaggina stanziale, tanto direttamente dalla Federazione italiana della caccia e sezioni rispettive, quanto da privati.

In quest'ultimo caso, gli interessati devono presentare alle dogane un certificato del Comitato della caccia della Provincia in cui trovasi la zona da ripopolare, nel quale si attesti che la selvaggina viene introdotta per il fine voluto dalla legge e non per farne commercio od altro uso e che il Comitato della caccia, che lo ha rilasciato, si riserva di accertare, sotto la propria responsabilità, che la selvaggina venga lasciata libera, come allo stato di natura, in zona da ripopolare a scopo di caccia.

Art. 3.

Qualora la constatazione di cui all'articolo precedente non possa essere compiuta per fatto imputabile a chi importò la selvaggina, o si abbia la prova che di questa sia stato fatto uso diverso da quello denunciato, l'ente che rilasciò il certificato ne dà avviso alla dogana competente, perchè, senza pregiudizio delle conseguenze penali, provveda alla riscossione del dazio sulla selvaggina importata.

Inoltre i trasgressori possono essere privati, in via temporanea, del godimento della franchigia doganale ammessa dalla legge e disciplinata con il presente decreto.

Art. 4.

Con le stesse norme di cui agli articoli precedenti è ammessa l'importazione dall'estero di quaglie vive destinate all'addestramento ed allevamento dei cani e alle prove sul terreno.

Art. 5.

L'importazione per il lancio di selvaggina estranea alla fauna locale è subordinata ad autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 260

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore dello strutto rancido o comunque avariato, non buono per uso alimentare, destinato all'industria dei saponi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce ex 130 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 919;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 5 per cento sul valore dello strutto rancido o comunque avariato, non buono per uso alimentare, previsto dalla nota alla voce ex 130 della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 919, per essere destinato all'industria dei saponi, è consentita dalle dogane a coloro che ne facciano domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria dei saponi.

Art. 2.

La dogana, in base a certificato del competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane, al quale dovrà essere inviato per l'analisi un campione dello strutto, attestante che trattasi di strutto rancido o comunque avariato, non buono per uso alimentare, liquida il dazio ridotto ed emette contemporaneamente bolletta di cauzione per l'inoltro della merce al saponificio d'impiego.

Giunta la merce allo stabilimento, la dogana più vicina, con l'assistenza della Guardia di finanza, si accerta che lo strutto dopo essere stato raccolto in vasche e fuso, venga denaturato con l'aggiunta del 5 per cento di soda caustica sciolta in acqua, e redige, nei modi di rito, analogo verbale di denaturazione, in base al quale viene dato scarico alla bolletta di cauzione.

Art. 3.

Qualora lo strutto non venisse subito denaturato, deve essere introdotto in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 53

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del sevo greggio, dell'oleostearina e dei grassi ed oli idrogenati, destinati ad usi industriali, diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, delle patate destinate alla fabbricazione della fecola, della destrina e del glucosio, nonchè per l'importazione in esenzione da dazio e dall'imposta di consumo delle bucce e pellicole di cacao, destinate alla estrazione della teobromina ed alla fabbricazione dei surrogati di caffè.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 20, 65, 132, 147, 167 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalle note alle voci 20, 65, 132, 147 della tariffa generale dei dazi doganali, del sevo greggio destinato ad usi industriali, delle patate destinate alla fabbricazione della fecola, della destrina e del glucosio, nonchè dell'oleostearina e dei grassi ed oli idrogenati, animali e vegetali, altri, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione dei prodotti alimentari, è ammessa dalle dogane su richiesta degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita un ramo d'industria nel quale trovano impiego i rispettivi prodotti.

Art. 2.

L'importazione in esenzione da dazio e dall'imposta di consumo, prevista dalla nota alla voce 167 della tariffa generale dei dazi doganali, delle bucce e pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina ed alla fabbricazione dei surrogati di caffè, è ammessa sotto l'osservanza delle stesse norme e condizioni previste per i prodotti di cui all'art. 1.

Art. 3.

I prodotti da ammettere in esenzione da dazio vengono inoltrati sotto vincolo cauzionale allo stabilimento di lavorazione, dove viene accertato l'impiego negli usi industriali a cura della dogana di arrivo, che redige analogo processo verbale, in base al quale la dogana di entrata provvede all'emissione della relativa bolletta di importazione in esenzione da dazio.

Art. 4.

L'accertamento dell'impiego negli usi agevolati è demandato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, qualora si tratti di patate destinate alla fabbricazione del glucosio e di bucce e pellicole di cacao destinate alla fabbricazione dei surrogati di caffè.

Art. 5.

La merce che non sia subito posta in lavorazione, deve essere introdotta in un deposito doganale di proprietà privata.

In tal caso, per le singole partite, successivamente estratte, la dogana di arrivo emette le bollette di importazione in esenzione da dazio in base ai rispettivi verbali d'impiego nell'uso agevolato.

Art. 6.

Il Ministero potrà consentire di prescindere dalla vigilanza sull'impiego effettivo del sevo, purchè questo venga denaturato, all'atto della importazione o presso lo stabilimento, con l'adulterante proposto dalla ditta richiedente e riconosciuto idoneo dall'Amministrazione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 262

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'orzo e dell'avena, destinati alla semina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci ex 95 ed ex 96 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente annuo dell'orzo e dell'avena, destinati alla semina, da ammettere al dazio del 10 per cento sul valore secondo le note alle voci ex 95 ed ex 96 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, è fissato in quintali 40.000 per l'orzo ed in quintali 50.000 per l'avena.

Art. 2.

L'importazione delle sementi di orzo e di avena da ammettere a dazio ridotto potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Pontebba, Fortezza, Como, Genova, Livorno, Venezia e Ventimiglia, entro i limiti dei contingenti di cui all'art. 1 ripartiti fra le dogane stesse in quote eguali, eventualmente interscambiabili.

Art. 3.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati ed essere accompagnate da un certificato, rilasciato dal Servizio fitopatologico del Paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95 per cento ed un grado di germinabilità di almeno 90-92 per cento.

Art. 4.

L'importatore deve dimostrare alla dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed è tenuto, altresì, ad indicare nella dichiarazione doganale le zone di impiego delle sementi di orzo e di avena importate col dazio ridotto, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 5.

A sdoganamento avvenuto, l'Ufficio doganale segnalerà al Ministero — Direzione generale delle dogane — ed a quello dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola — il quantitativo delle sementi importate con dazio ridotto e le indicazioni fornite dall'importatore, concernenti le zone di impiego a la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 188

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme e condizioni per l'importazione in esenzione da dazio dei conigli e dei volatili domestici di razza destinati all'allevamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 7 ed 8 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalle note alle voci 7 ed 8 della tariffa generale dei dazi doganali, per i conigli e volatili domestici di razza da parte delle società che ne diffondono l'allevamento e delle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo, è ammessa su richiesta degli interessati al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — previo parere favorevole del Ministero della agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola.

Art. 2.

Il controllo all'importazione viene eseguito dai funzionari tecnici designati dal Ministero dell'agricoltura, i quali, previo accertamento che gli animali presentano i requisiti tecnici stabiliti dal Ministero stesso, rilasciano apposito certificato di collaudo, da allegarsi alla matrice della bolletta di importazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 34

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 50.000, degli ibridi di granturco destinati alla semina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 97 ex *b* della tariffa dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio degli ibridi di granturco, previsti dalla nota alla voce 97 ex *b* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, nei limiti di un contingente annuo di quintali 50.000, per essere destinati alla semina, potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Catania, Napoli, Civitavecchia, Livorno, Genova, Ventimiglia e Fortezza.

Il contingente di cui al precedente comma si intende ripartito fra le dogane stesse in quote uguali, eventualmente interscambiabili.

Art. 2.

Le spedizioni dovranno essere effettuate in sacchi piombati di non oltre kg. 25 portanti, ciascuno, un cartellino con indicazione della ditta produttrice, della varietà del seme, del grado di purezza, che non deve essere inferiore al 99 per cento, nonchè del grado di germinabilità, che deve risultare non inferiore al 90 per cento.

Le spedizioni stesse devono, inoltre, essere accompagnate da un certificato rilasciato dal Servizio di fitopatologia del Paese di origine, con il quale viene attestato che trattasi di mais ibridi di prima generazione.

Art. 3.

L'importatore deve dimostrare alla dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed è tenuto, altresì, ad indicare nella dichiarazione doganale, le zone di impiego dei mais ibridi importati in esenzione, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 4.

L'ufficio doganale, dopo gli accertamenti di rito, segnalerà, a sdoganamento avvenuto, al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — ed a quello dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola — il quantitativo di sementi importato in esenzione e le indicazioni fornite dall'importatore concernenti le zone d'impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 367

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 25 % sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 155.000, della fecola di patate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 108-*b* ex 1 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Visto l'art. 5, lett. *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1951, n. 1125;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di fecola di patate da ammettere al dazio del 25 per cento sul valore, secondo la nota alla voce 108-*b* ex 1 della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy e l'art. 5, lett. *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1951, n. 1125, nei limiti di un contingente annuo di quintali 155.000, dovrà effettuarsi esclusivamente presso le seguenti dogane, secondo le quote, eventualmente interscambiabili, qui appresso indicate:

Savona .	Q.li	40.000
Genova	»	30.000
Trieste	»	8.000
Venezia	»	12.000
Pontebba	»	15.000
Chiasso	»	16.000
Milano	»	20.000
Napoli	»	8.000
Firenze	»	6.000
	Q.li	155.000

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1953
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 51

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 2000, della fecola di manioca destinata alla fabbricazione della tapioca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota temporanea aggiunta alla voce 108-*b* 2 della tariffa dei dazi doganali con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 10 per cento sul valore della fecola di manioca, prevista dalla nota aggiunta temporaneamente alla voce 108-*b* 2 della tariffa dei dazi doganali con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453, nei limiti di un contingente annuo di quintali 2000, per essere destinata alla fabbricazione della tapioca, è concessa dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è fabbricante di tapioca.

Art. 2.

La dogana indicata dal richiedente, appositamente autorizzata dal Ministero, riscuote il dazio ridotto e provvede all'inoltro della merce con bolletta di cauzione allo stabilimento destinatario.

Una volta pervenuta la merce allo stabilimento, la dogana più vicina ne accerta l'impiego nell'uso agevolato previsto dal presente decreto, redigendone analogo verbale in base al quale sarà dato scarico alla bolletta di cauzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 52

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle preparazioni a base di palladio destinate ad essere impiegate come masse catalizzatrici nella fabbricazione della streptomicina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 354 ex *c* della tabella *A* dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio delle preparazioni a base di palladio, prevista dalla nota alla voce 354 ex *c* della tabella *A* dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 516, per essere impiegate come masse catalizzatrici nella fabbricazione della streptomicina, è concessa dal direttore superiore della Circoscrizione doganale su domanda degli interessati, corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è fabbricante di streptomicina.

Art. 2.

Le preparazioni di palladio da ammettere in esenzione da dazio debbono essere riconosciute tali, in base ad analisi da eseguirsi dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 3.

La dogana incaricata dell'operazione emette la bolletta d'importazione in esenzione da dazio e mette la merce a libera disposizione dell'importatore.

Art. 4.

E' fatto obbligo all'importatore della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dalla dogana, in cui, nella parte del carico saranno indicate le preparazioni a base di palladio, importate in esenzione con riferimento alla bolletta di importazione, e, nella parte dello scarico, in corrispondenza alle risultanze dei registri di lavorazione dello stabilimento, le quantità impiegate nella fabbricazione della streptomicina.

Art. 5.

La dogana, con il concorso del competente Laboratorio chimico eseguirà saltuari controlli presso lo stabilimento destinatario ai fini dell'accertamento sull'impiego dei prodotti ammessi in esenzione da dazio, e della regolare tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1953
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 400

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio della resorcina destinata ad essere impiegata nella stampa dei tessuti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 364-*b*-1 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalla nota alla voce 364-*b*-1 della tariffa generale dei dazi doganali, per la resorcina destinata ad essere impiegata nella stampa dei tessuti, è concessa dalle dogane alle ditte che, con certificato della campetente Camera di commercio, dimostrino di effettuare la stampatura dei tessuti.

Art. 2.

La concessione è subordinata all'indicazione nella dichiarazione di importazione, del nome e cognome o della ditta del destinatario e dell'ubicazione dello stabilimento.

La resorcina da ammettere in esenzione da dazio deve essere inoltrata allo stabilimento con bolletta di cauzione appoggiata alla dogana competente.

Giunta la merce allo stabilimento, dovrà, a cura del fabbricante, essere dato subito avviso alla più vicina dogana di primo ordine che provvederà ad inviare presso lo stabilimento stesso un proprio funzionario per il ricevimento delle merci ed il compimento delle necessarie operazioni.

Art. 3.

Alla bolletta di cauzione si dà scarico dopo che la resorcina sarà stata adulterata, in presenza del funzionario predetto e con l'intervento della Guardia di finanza, cospargendo la resorcina stessa con una soluzione di piridina all'1 % e mescolandola poi opportunamente.

La piridina sarà fornita dal Laboratorio denaturanti di Milano, su domanda degli interessati che dovrà essere tempestivamente trasmessa per il tramite della dogana incaricata dell'operazione di denaturazione.

Compiuta la denaturazione verrà redatto verbale che sarà, insieme col certificato di scarico della bolletta di cauzione, trasmesso alla dogana di provenienza della merce, la quale rilascerà la bolletta di esenzione da dazio.

Qualora la resorcina non venga subito adulterata dovrà essere depositata e custodita in apposito magazzino chiuso a doppia chiave delle quali una sarà tenuta dalla dogana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 369

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'essenza di trementina e del canfene, destinati alla fabbricazione della canfora sintetica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 382-*a* della tariffa generale dei dazi doganali;

Vista la nota alla voce ex 362-*a*-4-*alfa* della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 771;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalle note alle voci 382-*a* della tariffa generale dei dazi doganali e 362-*a*-4-*alfa* della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 771, per l'essenza di trementina e il canfene, destinati alla fabbricazione della canfora sintetica, è concessa dalla Direzione generale delle dogane alle ditte che ne facciano domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio, attestante che il richiedente è fabbricante di canfora sintetica.

Art. 2.

L'essenza di trementina e il canfene da ammettere in esenzione da dazio debbono essere inoltrati allo stabilimento con bolletta di cauzione appoggiata alla dogana più vicina che ne accerta l'impiego nell'uso agevolato.

Art. 3.

Dell'impiego sarà redatto apposito verbale che sarà, insieme col certificato di scarico della bolletta di cauzione, trasmesso alla dogana di provenienza che rilascerà la relativa bolletta di importazione in esenzione da dazio.

Art. 4.

L'essenza di trementina ed il canfene potranno essere rilasciati a disposizione dell'importatore, purchè vengano denaturati con adulterante proposto dall'interessato e riconosciuto idoneo dall'Amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1953
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 399

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'etere di petrolio da impiegare come solvente nella estrazione delle essenze concrete dai fiori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 271-*b*-1 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio doganale, dell'etere di petrolio da impiegare come solvente nella estrazione delle essenze concrete dai fiori, prevista dalla nota I) alla voce 271-*b*-1 della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa, limitatamente ad un contingente annuo di 600 quintali, dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — alle ditte che, con certificato della competente Camera di commercio, dimostrino di esercitare l'industria dell'estrazione delle essenze concrete dai fiori, mediante il detto etere.

Nella domanda relativa dovrà essere indicata la dogana attraverso la quale si intende effettuare la introduzione dell'etere di petrolio.

Art. 2.

Le ditte ammesse all'agevolezza sono obbligate a tenere un registro di carico e scarico, i cui fogli dovranno essere previamente vistati dal competente Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, e dal quale dovrà rilevarsi il movimento dell'etere di petrolio importato in franchigia e quello impiegato effettivamente nell'industria suindicata.

Art. 3.

Il riscontro e la sorveglianza sulla regolarità di detto registro sono affidati agli Uffici tecnici imposte di fabbricazione, aventi giurisdizione sulle località nelle quali gli stabilimenti destinatari si trovano.

All'uopo le dogane rilasciano in franchigia l'etere di petrolio dandone subito comunicazione all'Ufficio

tecnico imposte di fabbricazione competente, per lo espletamento della sorveglianza e dei riscontri di cui al precedente comma.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 181

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.
Norme per l'ammissione al trattamento degli « asfalti e bitumi naturali, altri » dei residui della distillazione degli oli minerali contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300° C (corretti), destinati alla lavorazione dei bitumi solidi naturali allo stato greggio mediante fusione e miscela con i bitumi suddetti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota generale 16 al capitolo XXVII della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

I residui della distillazione degli oli minerali contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300° centigradi (corretti), destinati alla lavorazione dei bitumi solidi naturali allo stato greggio mediante fusione e miscela con i bitumi suddetti, previsti dalla nota generale 16 al capitolo XXVII della tariffa generale dei dazi doganali, sono ammessi al trattamento degli « asfalti e bitumi naturali, altri » di cui alla voce 278-*b* della tariffa generale dei dazi doganali, dalla Direzione generale delle dogane su richiesta degli interessati.

Art. 2.

L'importatore nella dichiarazione d'importazione dovrà indicare il luogo nel quale i residui della distillazione oli minerali debbono essere portati per essere depositati o miscelati mediante fusione con i bitumi naturali allo stato greggio.

Art. 3.

Di ogni partita ammessa alla detta agevolazione le dogane daranno avviso ai competenti Comandi di circolo della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento sull'effettiva destinazione del prodotto.

Art. 4.

Chiunque detenga residui di oli minerali importati col particolare trattamento doganale è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, sul quale, al carico, saranno indicate le quantità importate e ricevute da altri depositari ed allo scarico le quantità fuse e miscelate con i bitumi o spedite per deposito, con la indicazione del destinatario di ciascuna spedizione.

Per accertare la regolare tenuta del registro di carico e scarico e l'effettiva destinazione dei residui ammessi al particolare trattamento, i funzionari della dogana ed i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di richiedere la presentazione del registro di carico e scarico ed i documenti relativi e di compiere le verifiche necessarie presso i magazzini di deposito, le fabbriche di prodotti miscelati e presso qualunque destinatario dei residui medesimi

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 265

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.
Norme per l'ammissione al dazio della voce 106 della tariffa doganale del malto torrefatto destinato alla colorazione della birra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 106 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il malto torrefatto destinato alla colorazione della birra è ammesso al dazio previsto per la voce 106 della tariffa, secondo la nota alla voce stessa, sotto l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La dogana di entrata rilascia la bolletta di importazione in esenzione da dazio, col pagamento degli altri diritti accessori, ed emette, poi, la bolletta di cauzione per l'inoltro della merce allo stabilimento destinatario appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 3.

L'accertamento dell'impiego nell'uso agevolato è demandato all'Ufficio tecnico stesso.

Se il malto torrefatto è destinato a passare subito in lavorazione, l'Ufficio finanziario dà scarico alla bolletta di cauzione dopo aver assistito all'impiego del prodotto nella colorazione della birra ed aver redatto analogo verbale in duplice copia da sottoscriversi anche dal fabbricante.

Una copia del verbale sarà allegata alla bolletta di cauzione.

Art. 4.

La merce che non sia subito posta in lavorazione dovrà essere immessa in idoneo magazzino assimilato a quelli di proprietà privata ed assunta in carico dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale curerà la restituzione del certificato di scarico alla dogana.

Per l'estrazione dei prodotti dal magazzino deve essere richiesto l'intervento dell'Ufficio suddetto il quale dovrà anche assistere all'impiego della quantità di merce così estratta nella lavorazione agevolata.

L'avvenuto impiego del prodotto nella colorazione della birra dovrà farsi risultare da apposito verbale da redigersi in concorso con il fabbricante.

Il verbale serve per lo scarico della corrispondente quantità di merce dal registro in deposito cui deve essere unito.

Art. 5.

La dogana, ricevuta la figlia della bolletta di cauzione munita delle attestazioni di scarico e, nel caso di cui all'art. 4, corredata del verbale di accertato impiego della merce, svincola la garanzia prestata per la spedizione cauzionale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1953
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 397

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore del granturco altro, non atto all'alimentazione, destinato per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 97-*b* della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 5 per cento sul valore del granturco altro, non atto all'alimentazione, previsto dalla nota alla voce 97-*b* della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinato ad usi industriali, è consentita dalle dogane a coloro che, con certificato della competente Camera di commercio, dimostrino di esercitare un ramo d'industria, nel quale trova impiego il granturco.

Art. 2.

La dogana liquida il dazio ridotto previsto dall'art. 1 in base a certificato dell'autorità sanitaria attestante che il granturco è inadatto all'alimentazione umana ed emette bolletta di cauzione per l'inoltro della merce allo stabilimento destinatario.

L'impiego effettivo del granturco importato a dazio ridotto per uso industriale viene accertato, secondo i casi, dalla dogana o dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competenti per territorio, che ne redigono apposito verbale da trasmettersi alla dogana di entrata.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — si riserva di consentire l'agevolazione di cui all'art. 1 anche per le partite di cereale che non giungesse dall'estero in condizioni d'inservibilità all'alimentazione, purchè il granturco sia denaturato, all'atto dell'importazione, o presso lo stabilimento destinatario.

Anche in tale caso il granturco viene inoltrato allo stabilimento destinatario con bolletta di cauzione.

Art. 4.

La denaturazione del granturco destinato alla produzione dello spirito, dell'alcole butilico e dell'acetone, potrà essere eseguita con uno dei procedimenti sottoindicati:

a) ad ogni quintale di granturco da passare in lavorazione si aggiungerà una soluzione di kg. 1 di cloruro di calcio e gr. 0,1 di bleu di metilene in litri 25 di acqua;

la denaturazione si farà per spruzzamento;

b) ad ogni quintale di granturco da passare in lavorazione si aggiungeranno: ocra rossa kg. 0,500; nero fumo (con meno dell'uno per cento di ceneri) kg. 0,025.

La denaturazione si farà mescolando con la pala il granturco col denaturante.

Gli ingredienti occorrenti per la denaturazione saranno forniti dalla ditta e preventivamente verificati dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 5.

Il Ministero si riserva di prescrivere altri procedimenti di denaturazione che siano suggeriti dai richiedenti e riconosciuti idonei ad impedire l'impiego del granturco in altri usi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 49

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 15 % sul valore dell'acetato di cellulosa e degli altri esteri ed eteri della cellulosa, destinati alla fabbricazione delle vernici, delle pitture e delle lacche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 499-*a* e 500-*a* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 15 per cento dell'acetato di cellulosa e degli altri esteri ed eteri della cellulosa, previsti dalle note alle voci 499-*a* e 500-*a* della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, per essere destinati alla fabbricazione delle vernici, delle pitture e delle lacche, è concessa dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — alle ditte che ne facciano domanda corredata da certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione delle vernici o pitture o lacche.

Art. 2.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare la dogana presso la quale sarà effettuata l'importazione, i prodotti nella cui fabbricazione sarà impiegato l'acetato di cellulosa e se intende sottoporre il medesimo a vigilanza dell'Amministrazione finanziaria fino a che non ne sia accertato l'impiego, ovvero a denaturazione.

In questo secondo caso dovrà indicare l'adulterante che verrebbe adoperato, il quale potrà essere accettato dall'Amministrazione se riconosciuto idoneo.

Art. 3.

La Direzione generale delle dogane si riserva di stabilire di volta in volta le condizioni e le cautele da osservare.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 180

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli da gas destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 271-*b*-4 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio degli oli da gas, previsti dalla nota alla voce 271-*b*-4 della tariffa generale dei dazi doganali, per essere destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta, nei limiti di un contingente annuo di quintali 500, è concessa dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — su domanda degli interessati, corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita il particolare ramo d'industria.

Art. 2.

E' fatto obbligo ai fabbricanti di tenere aggiornati speciali registri di lavorazione, previamente vidimati dalla dogana sui quali saranno annotate, dalla parte del carico, le quantità di oli da gas di volta in volta introdotti nello stabilimento, e, dalla parte dello scarico, il passaggio degli oli alla lavorazione per gli usi consentiti dal presente decreto.

Art. 3.

La dogana competente effettuerà delle verifiche, anche saltuarie, agli stabilimenti per accertare la regolare tenuta dei registri di cui all'articolo precedente nonchè l'impiego diretto ed esclusivo degli oli da gas importati in esenzione per l'uso agevolato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 183

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio della gelatina destinata ad uso fotografico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 445 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio, prevista dalla nota alla voce 445 della tariffa generale dei dazi doganali, per la gelatina destinata ad uso fotografico, è concessa dal direttore della Circoscrizione doganale alle ditte che ne facciano domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente gestisce uno stabilimento per la produzione di carte, lastre e pellicole fotografiche o cinematografiche.

Art. 2.

La dogana emette la bolletta in esenzione da dazio e rilascia la merce a disposizione dell'importatore, informandone il competente Comando di circolo della Guardia di finanza.

Art. 3.

Il fabbricante è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, da esibirsi ad ogni richiesta dei funzionari doganali incaricati dei saltuari controlli sulla lavorazione e dei militari della Guardia di finanza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 370

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore del corindone artificiale, nonchè a quello dell'8 % sul valore del carburo di silicio, nei limiti dei rispettivi contingenti annui di quintali 10.000 e 5000, destinati ambedue a servire come materia prima per la fabbricazione di prodotti abrasivi finiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci ex 310-*c* ed ex 360-*c* della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1952, n. 2387;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 10 per cento sul valore del corindone artificiale, nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000, e al dazio dell'8 per cento sul valore del carburo di silicio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 5000, prevista dalle note alle voci ex 310-*c* ed ex 360-*c* della tabella dei dazi doganali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169, per essere ambedue destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei prodotti abrasivi finiti, è concessa dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione di prodotti abrasivi finiti.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze, previa intesa col Ministero dell'industria ed il commercio, per quanto concerne la ripartizione dei contingenti tra i fabbricanti interessati, autorizza la dogana designata dal richiedente all'applicazione del dazio ridotto.

La dogana rilascia la merce a libera disposizione dell'importatore, facendone segnalazione alla Direzione della circoscrizione doganale competente per territorio.

Art. 3.

Gli interessati terranno un registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dalla Direzione della circoscrizione doganale competente per territorio, per indicarvi, nella parte del carico, le partite di corindone e di carburo di silicio importate a dazio ridotto, con riferimento alla bolletta di importazione, e, nella parte dello scarico, in corrispondenza alle risultanze dei registri di lavorazione dello stabilimento, le quantità impiegate nella fabbricazione dei prodotti abrasivi finiti.

Art. 4.

La Direzione della circoscrizione dognale competente per territorio curerà che siano eseguiti saltuari controlli, da parte di funzionari doganali, per l'accertamento del regolare impiego dei prodotti importati a dazio ridotto e per la regolare tenuta del registro di carico e scarico.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 371

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle matte, ceneri, scorie, schiumature ed altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80 % o più, destinati ad essere impiegati nella produzione dell'ossido di zinco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 263-*a* e 981-*a* della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio delle matte, ceneri, scorie, schiumature ed altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80 per cento o più, previsti dalle note alle voci 263-*a* e 981-*a* della tariffa generale dei dazi doganali, destinati ad essere impiegati nella produzione dell'ossido di zinco, è concessa dal direttore superiore della Circoscrizione doganale competente per territorio, su domanda degli interessati corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente è fabbricante di ossido di zinco.

Art. 2.

Le matte, scorie, ceneri, schiumature ed altri avanzi di lavorazione, ammessi in esenzione da dazio ai sensi del precedente articolo, subito dopo l'arrivo allo stabilimento destinatario, devono essere assunti in carico in apposito registro di carico e scarico, i cui fogli saranno previamente numerati e vidimati dalla dogana, nel quale dalla parte del carico sono indicate le quantità di ciascuna delle suindicate materie prime importate in esenzione da dazio ed introdotte nello stabilimento, e nello scarico, le quantità delle materie stesse impiegate nella fabbricazione dell'ossido di zinco e l'esito finale di quest'ultimo prodotto.

Art. 3.

La dogana, col concorso del Laboratorio chimico compartimentale delle dogane, accerta e controlla, all'atto dell'importazione, e saltuariamente durante la lavorazione, la natura e l'impiego dei suindicati prodotti ammessi in esenzione e si assicura della regolare tenuta del registro di carico e scarico e della corrispondenza a verità delle relative annotazioni.

Art. 4.

La dogana inoltre segnalerà subito le singole partite di matte, scorie, ceneri, schiumature ed altri avanzi della lavorazione ammessi in esenzione, al competente Comando di circolo della Guardia di finanza per l'accertamento dell'effettivo impiego di detti prodotti nell'uso agevolato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 366

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore della naftalina raffinata destinata a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici, degli acceleranti per l'industria della gomma e dell'anidride ftalica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 268-*b*-2-*beta* della tariffa generale dei dazi doganali;

Vista la nota alla voce 268-*b*-2-*beta* della tariffa dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore del 30 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 10 per cento sul valore della naftalina raffinata, prevista dalla nota alla voce 268-*b*-2-*beta* della tariffa generale dei dazi doganali, e della tabella dei dazi doganali convenzionati con il Protocollo di Annecy, per essere destinata a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici, degli acceleranti per l'industria della gomma e dell'anidride ftalica, è consentita, su richiesta degli industriali interessati, dal Ministero delle finanze che si riserva di stabilire, di volta in volta, le condizioni e le cautele cui la concessione dovrà essere subordinata.

Art. 2.

L'istanza deve essere corredata da un certificato della competente Camera di commercio, attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione dei colori organici sintetici o degli acceleranti per l'industria della gomma o della anidride ftalica.

Art. 3.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare la dogana presso la quale sarà effettuata la importazione, i prodotti alla cui fabbricazione sarà destinata la naftalina raffinata e se intende che questa sia sottoposta a vigilanza dell'Amministrazione finanziaria fino a che ne sia accertato l'impiego, ovvero a denaturazione. In questo secondo caso dovrà indicare l'adulterante che verrebbe adoperato, il quale potrà essere accettato dall'Amministrazione se riconosciuto idoneo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 55

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9106061) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.